

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2011, proposto da:

Associazione Italiana per il WWF Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati ex lege;

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso Marcello Molè in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

Regione Liguria, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - Arpal, Provincia di Imperia, Conferenza dei Servizi;

nei confronti di

Cala del Forte Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Mauceri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14/4a;
A.I.G.A.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00048/2011, resa tra le parti, concernente approvazione progetto definitivo con valore di piano urbanistico operativo per la realizzazione di un nuovo porto turistico loc. Scoglietti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'Economia; del Comune di Ventimiglia; della Regione Liguria; di Cala del Forte Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti, Emanuela Quici (su delega di Luigi Piscitelli), Gabriele Pafundi (anche su delega di Corrado Mauceri) e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Associazione Italiana per il WWF Onlus ha impugnato dinanzi al Tar Liguria il provvedimento di approvazione, intervenuto all'esito della Conferenza di servizi, del progetto definitivo avente valore di piano urbanistico operativo per la realizzazione di un nuovo porto turistico nel Comune di Ventimiglia, in località Scoglietti.

Il Tar ha in parte dichiarato inammissibili, data la loro genericità ed attinenza alle scelte di merito dell'amministrazione, ed in parte respinto, perché infondate, le censure dedotte nel ricorso, sul rilievo della completezza dei pareri di cui era stata lamentata la carenza, in particolare di quelli favorevoli della Provincia di Imperia e della Capitaneria di porto di Imperia; della corrispondenza del progetto alle modifiche imposte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale; della legittimità del procedimento seguito, in applicazione del D.P.R. n. 509/1997 per la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera; per la corrispondenza degli spazi commerciali alle previsioni del PUC, non impugnato.

L'associazione ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi:

- erroneamente il Tar avrebbe respinto il primo motivo di ricorso, sul rilievo dell'acquisizione del favorevole parere della Provincia di Imperia, senza approfondire le doglianze relative alla mancanza di adeguata verifica del rischio idrogeologico;
- non avrebbe tenuto conto del contrasto del progetto con le norme del PUC;
- le volumetrie progettate a fini commerciali e residenziali non potrebbero qualificarsi come complementari all'infrastruttura;
- quelle che il Tar avrebbe considerato censure sul merito delle scelte discrezionali andavano valutate sotto il profilo della carenza di analisi e studio delle azioni naturali sul territorio, della compatibilità del progetto con la rete viaria, con il ripascimento della spiaggia e con le grotte esistenti nei pressi, dell'analisi delle conseguenze sull'habitat e l'ambiente marino.

Si sono costituite in grado di appello le amministrazioni pubbliche intimata e la controinteressata, Cala Del Forte s.r.l., concludendo per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 14.5.2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato.

Per ragioni di connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente i motivi attinenti al difetto di istruttoria, sia sotto il profilo dell'inadeguata verifica del rischio idrogeologico, che degli altri aspetti di sicurezza ambientale su cui il progetto incide.

Quanto, in particolare, alla mancata verifica di rischio idrogeologico da parte della Provincia, a ciò richiesta in sede di VIA, corretta appare la sentenza del Tar se si considera che il parere favorevole

espresso dall'amministrazione provinciale investe tutti gli aspetti connessi alla difesa del territorio, esprimendo un apprezzamento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del progetto, redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di V.I.A. regionale e della metodologia delle opere di messa in sicurezza, in cui è da ritenersi compresa la compatibilità con il Piano di bacino stralcio del rischio idrogeologico.

Più in generale, deve affermarsi che tutti i profili posti in evidenza con il ricorso hanno costituito oggetto degli approfondimenti necessari in sede di V.I.A. regionale - non impugnata e per questo intangibile sotto l'aspetto delle valutazioni ambientali ivi compiute, data la sua autonomia rispetto all'approvazione del progetto finale (Cons. St. Sez. IV, 3.3.2009, n. 1213; 17.10.2012, n. 5299) - nel cui complesso iter il progetto ha subito una rielaborazione, a seguito delle prime rilevate criticità (pronuncia interlocutoria negativa del 23.6.2006) sia sotto il profilo dei rischi geologici ed idrogeologici dell'area, suscettibile di dissesto, sia della presenza delle grotte marine e delle interazioni foranee. Il nuovo progetto, comportante una riduzione dello specchio acqueo e una rivisitazione complessiva del porto turistico, a seguito di nuovi rilievi, è stato ulteriormente modificato ed integrato nella documentazione progettuale (con la riduzione dei volumi residenziali e commerciali, l'eliminazione della cantieristica navale e il dimezzamento dei volumi destinati a parcheggio) e tutte le preoccupazioni del WWF Liguria, oggi portate, sotto forma di censura di carenza di istruttoria, all'attenzione del giudicante per la mancanza di compatibilità ambientale, sono state oggetto - unitamente a quelle avanzate da altre associazioni - di approfonditi accertamenti, quali emergono dal parere tecnico allegato alla VIA regionale, tanto da comportare l'apposizione di diciassette prescrizioni e di cinque raccomandazioni.

Alla luce di tale approfondita indagine circa la compatibilità ambientale, del tutto infondati si dimostrano i motivi di appello attinenti al difetto di istruttoria ed alla mancata considerazione di criticità, al contrario vagliate e giudicate superate dal progetto finale, essendo, per altro verso, ogni censura attinente al merito della scelta operata dalle amministrazioni sottratta al sindacato del giudice amministrativo.

Altri aspetti considerati dall'appellante (opere di difesa a mare, ripascimento della spiaggia) sono stati oggetto di precise raccomandazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, che le ha formulate in occasione del rilascio del proprio parere favorevole.

Quanto alla compatibilità urbanistica del progetto, anche sotto il profilo della proporzionalità degli spazi destinati a residenze ed uffici, vale il contenuto delle delibere del Consiglio comunale di Ventimiglia n. 60, n. 70 e n.78 del 2009, non impuginate dalla ricorrente, in cui si approva il progetto esecutivo (alla luce della sua compatibilità con tutti gli strumenti di pianificazione: PTCP regionale, PTC della costa regionale, PUC) e si dà conto di tutte le valutazioni compiute nel corso dell'iter di approvazione, che, coinvolgendo gli Uffici tecnici e la Commissione edilizia, hanno condotto all'adozione di apposita convenzione urbanistica. Peraltro, i profili del progetto in preteso contrasto con il PUC, che prevede la realizzazione del porto turistico e non è stato impugnato dall'appellante, corrispondono prevalentemente a prescrizioni contenute nella VIA e sono, quindi, da considerarsi adempimento di un obbligo imposto per esigenze ambientali.

Corretta è, altresì, la sentenza impugnata riguardo alla rilevata inammissibilità della censura rivolta alla procedura seguita per la lesione dei principi comunitari e nazionali in materia di tutela della concorrenza.

Invero, la legittimazione di una associazione ambientalista, quale è il WWF Italia, è da riconoscere in relazione all'impugnazione di atti amministrativi che si considerino lesivi dei valori ambientali, paesistici, storici o artistici di un'area determinata (Cons. St. Sez. IV, Sent. 7/7/2008, n. 3361; Sez.

V, 23.10.2002, n. 5824), ma non può estendersi – attesa l'assenza di lesione riconducibile, sotto tale profilo, alla sfera di interessi dell'associazione, quale indicata nello statuto – alla difesa di posizioni attinenti al diritto di concorrenza delle imprese.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne dispone la compensazione nei confronti delle amministrazioni statali, mentre condanna l'appellante alla loro rifusione in favore del Comune di Ventimiglia, della Regione Liguria e della Cala del Forte s.r.l., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle Amministrazioni statali e condanna l'appellante alla rifusione delle stesse in favore del Comune di Ventimiglia, della Regione Liguria e della Cala del Forte s.r.l., nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)